

Determina n 73 del 20.03.2024

Oggetto: Affidamento del servizio di visite oculistiche aziendali e di analisi mediche per dipendenti della Lucca Riscossioni e Servizi srl ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B0E5C8FF9E

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]"*;
 - l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *"ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;
- PREMESSO che**
- l'art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 prevede l'obbligo del datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori al fine del rilascio del

certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente;

- a supporto di tali visite è necessario effettuare specifiche visite oculistiche per i dipendenti addetti ai V.T. ed analisi mediche per alcuni lavoratori della Società;
- la Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. ha stimato che nel periodo 2024-2025 dovrà far svolgere indicativamente n. 80 visite oculistiche e n. 20 analisi mediche;
- la Società ha inviato formale richiesta di preventivo a n. 5 studi medici:
 1. Lamm Srl
 2. U.S.I. - Unione Sanitaria Internazionale SpA
 3. Centro Medico Esculapio Srl
 4. Finmed 33 Srl
 5. Martini Centro Medico Srl
- a seguito della richiesta suddetta sono pervenuti n. 2 preventivi:
 1. Finmed 33 Srl
 2. Martini Centro Medico Srl
- è risultato più conveniente il preventivo trasmesso dalla società Fimed 33 s.r.l. con sede in via Salicchi, 978 Lucca – P.IVA 02474580467;

- DATO ATTO** della necessità di affidare quanto sopra descritto;
- CONSIDERATO** che l'affidamento in oggetto è finalizzato a sottoporre a visita oculistica e analisi mediche i dipendenti della società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;
- CONSIDERATO** di prevedere che le suddette prestazioni saranno richieste entro il 31.12.2025;
- CONSIDERATO** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- CONSIDERATO** che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società;
- RILEVATO** come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- RITENUTO** pertanto, di affidare quanto in oggetto all'operatore Fimed 33 s.r.l. con sede in via Salicchi, 978 Lucca – P.IVA 02474580467, per aver presentato un preventivo rispondente all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, per un importo totale stimato di € 4.960,00 oltre IVA di legge precisando che il mancato raggiungimento dei

quantitativi indicati in premessa, non costituirà titolo per alcuna pretesa da parte dell'affidatario;

TENUTO CONTO

- del fatto che la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- L'Operatore Economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con Legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO

che con determina n. 19 del 29.01.2024 la Dott.ssa Cristina Malasoma, è stata nominato responsabile unico del progetto per l'affidamento in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- DI DARE ATTO CHE la Dott.ssa Cristina Malasoma è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- DI AFFIDARE le prestazioni concordate tra le parti, alla ditta Fimed 33 s.r.l. con sede in Via Salicchi, 978 Lucca – P.IVA 02474580467, per un importo totale stimato di 4.960,00 oltre IVA di legge, precisando che il mancato raggiungimento dei quantitativi indicati in premessa, non costituirà titolo per alcuna pretesa da parte dell'affidatario. Il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico Fimed 33 s.r.l. ai sensi dell'art. 18, comma 1 D.Lgs. 36/2023 "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- DI DARE ATTO CHE la suddetta spesa trova la giusta copertura finanziaria nel Bilancio della Società;
- DI DARE ATTO CHE vengono assolti dal RUP gli adempimenti nei confronti dell'Autorità di Vigilanza (AVCP), quelli previsti dalla L. 06.12.2012, n. 190, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 in materia di trasparenza, nonché di quelli in ossequio al Piano per la Prevenzione della Corruzione;
- DI DARE ATTO CHE la procedura di affidamento è stata svolta nel rispetto del codice di comportamento della Società Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.;
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Regione Toscana nei termini di legge, nonché esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni;
- Di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt.37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Lucca Riscossioni e Servizi Srl

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Natali

Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.

Società unipersonale della Lucca Holding S.p.A. soggetta a direzione e coordinamento della Lucca Holding S.p.A.

Sede legale e operativa: Via dei Bichi n. 340 55100 S.Marco, Lucca

Sedi operative: -Via D.Bigongiari n. 41 55100 S.Anna, Lucca -Piazzale S. Donato n. 12/A 55100, Lucca

-Via delle Tagliate c/o Cimitero Urbano 55100 S.Anna, Lucca

P.Iva 01969730462 Tel. 0583 1971400 www.lrservizisrl.it comunica@lrservizisrl.it

